

(N. 2036)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BOCCASSI** e **CORTESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1951

Modificazione dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, sul diritto alle prestazioni sanitarie delle persone di famiglia del lavoratore assicurato per la tubercolosi.

ONOREVOLI Senatori. — Le modificazioni di cui al presente disegno di legge traggono origine dagli ordini del giorno che la XI Commissione della Camera dei deputati e il Senato hanno approvato e che si trascrivono secondo il testo integrale:

Ordine del giorno Morelli, Zanfagnini ed altri, approvato della XI Commissione della Camera dei deputati il 22 novembre 1950.

« La XI Commissione, approvando la proposta di legge n. 1650 e soprassedendo, per ragioni di urgenza, ad ogni emendamento estensivo per non ritardare più oltre l'andata in vigore dei benefici previsti dalla detta proposta di legge, impegna il Governo a presentare al più presto un provvedimento che estenda il limite di età di venti anni anche ai figli degli operai assicurati ».

Ordine del giorno Boccassi, Castagno e Fiore, approvato dal Senato il 10 ottobre 1951 a conclusione della discussione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Il Senato, avendo constatato che la limitazione contenuta nell'articolo 18 del regio-

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, mantenuta nelle modificazioni al suddetto articolo recentemente approvate, per la quale i familiari dei tubercolotici non hanno diritto a successivi cicli di cura una volta abbiano già usufruito delle prestazioni antitubercolari, viene ad interrompere l'assistenza necessaria in caso di ricaduta del male;

considerato che il secondo ciclo di cura deve intendersi come una continuazione del primo, e la ricaduta una continuazione della malattia;

considerato che il numero di coloro che verrebbero a trovarsi nelle suddette condizioni è limitato e non vi sarebbe quindi da aggiungere notevole aggravio agli oneri previsti dalla legge in vigore;

segnala al Governo la necessità che il diritto previsto dall'articolo 18 della citata legge, successivamente modificata, venga esteso alle persone di famiglia dell'assicurato, anche nel caso in cui esse abbiano superato il limite di età di cui alla legge 22 dicembre 1950, n. 1116, e si equipari in riferimento al diritto delle prestazioni il limite di età del figlio dell'operaio a quello dell'impiegato ».

Il primo ordine del giorno è stato accettato in rappresentanza del Governo dal senatore Rubinacci, allora Sottosegretario al lavoro; il secondo è stato accettato dal senatore Monaldi, relatore sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dallo stesso Ministro del lavoro, senatore Rubinacci.

Il disegno di legge propone delle modifiche che, se costituiscono un onere quasi insignificante per la assicurazione contro la tbc, sono però fortemente sentite ed attese dagli interessati. Per quanto infatti riguarda il diritto delle persone di famiglia dell'assicurato a godere delle prestazioni sanitarie anche in caso di una prima o di successive ricadute pur nella ipotesi che venga a mancare il requisito richiesto dalla legge da parte del lavoratore assicurato, appare evidente come la estensione stessa sia la logica conseguenza del principio già ammesso dall'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successivamente esteso dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1951, n. 606. Tale principio trova il suo naturale fondamento nelle caratteristiche della tubercolosi, grave malattia sociale che ha bisogno di una cura prolungata nel tempo e che in molti casi è caratterizzata dalla ripresa del processo di attività. Spesso anzi non può nemmeno parlarsi di una vera e propria ripresa della malattia, bensì di un suo prolungamento, interrotto da periodi di stabilizzazione o di cura ambulatoria. Sarebbe quindi oltremodo ingiusto far permanere nei confronti dei familiari degli assicurati una esclusione dal diritto alle prestazioni antitubercolari.

Si osserva inoltre che se è vero che l'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 prendeva anche le mosse che il lavoratore assicurato dovesse avere diritto alle nuove prestazioni per il fatto che, per essere stato malato una prima volta non aveva avuto presumibilmente la possibilità di ricostituirsi i requisiti di contribuzione, è pur vero che il familiare deve aver diritto ad eguale trattamento in considerazione dell'attuale situazione economica sociale, per la quale è probabile

che il requisito stesso non sia conservato dal titolare della posizione assicurativa.

Per quanto poi si riferisce alla equiparazione dei limiti di età per i figli degli operai e degli impiegati, tale equiparazione sembra particolarmente indicata per l'assicurazione tbc in considerazione delle caratteristiche sociali di tale malattia e specialmente in considerazione del fatto che a 17 anni compiuti il figlio di operaio, anche se ha iniziato a prestare l'attività lavorativa, difficilmente può essere in possesso del requisito di un anno di contribuzione e due anni di assicurazione previsti dalla legge. D'altra parte è noto che durante l'età compresa fra i 17 ed i 20 anni i giovani sono particolarmente soggetti alle forme tubercolari ed è forse da presumere che tale maggiore incidenza sia più frequente nel settore operaio che in quello impiegatizio.

È chiaro che nel caso in cui il giovane tra i 17 ed i 20 anni si sia costituita una propria posizione assicurativa e abbia conseguito i requisiti di legge egli evidentemente godrebbe delle prestazioni in forza della propria assicurazione, non avendo luogo in tal caso l'applicazione della norma che si propone.

Per quanto riguarda in fine la proposta di abolire il limite di età per i figli e gli equiparati permanentemente invalidi al lavoro si ricorda che il presente disegno di legge non fa che estendere al settore della tubercolosi norme già in vigore per altri settori della Previdenza sociale. Si ricordi a questo proposito, per esempio, quanto disposto per gli assegni familiari dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, in forza del quale per i figli o persone equiparate a carico che abbiano superato i limiti di età, ma che siano inabili permanentemente al lavoro, i capi famiglia conservano il diritto agli assegni.

La proposta avanzata dal disegno di legge ha quindi l'evidente obiettivo di rimuovere la grave ingiustizia in atto, per la quale gli inabili al lavoro, essendo praticamente esclusi dalla possibilità di costituirsi una posizione assicurativa, non sono in grado di godere delle prestazioni dell'assicurazione tubercolosi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, l'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente :

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

« Tale diritto, limitatamente alle prestazioni sanitarie, è esteso alle persone di famiglia dell'assicurato ».

Art. 2.

L'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolo-

losi stabilito dall'articolo 69, secondo comma, lettere c), d) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, a favore dei figli ed equiparati, dei fratelli e sorelle conviventi ed a carico degli operai o degli impiegati assicurati per la tubercolosi, viene stabilito nella misura unica di anni 20.

« Per le persone di cui al precedente comma che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori, ma comunque non oltre il 26° anno di età, semprechè esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

« I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto alle prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro la tubercolosi a prescindere dai limiti di età qualora siano permanentemente inabili al lavoro.

« Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, si prescinde dal requisito della convivenza ».